

**Indicazioni per la presentazione degli esiti della procedura di verifica di cui all'articolo 3, comma 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

### **Premessa**

Il 12 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativo alle emissioni industriali - con il quale sono state apportate numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare per quanto concerne il Titolo III-Bis, della Parte II (L'Autorizzazione integrata ambientale).

Tra queste, si richiama l'introduzione dell'obbligo, previsto all'art. 29-ter (comma 1, lett. m) di presentare, nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), per le attività che comportano *"l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione"*.

Con il D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2015) "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha stabilito le modalità con le quali assolvere all'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento, ivi incluse le scadenze per l'attuazione delle disposizioni ivi previste, relativamente alle installazioni di competenza Statale.

Successivamente, lo stesso MATTM, anche a seguito del confronto con le Regioni nell'ambito dei lavori del Tavolo di coordinamento nazionale per l'uniforme applicazione della disciplina in materia di A.I.A., ha emanato due circolari di chiarimento (n. 22295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17.06.2015) finalizzate, tra l'altro, a fornire indicazioni applicative in merito all'attuazione del D.M. 272/2014; più nello specifico dalla lettura congiunta delle stesse, si rileva che:

- la validazione della relazione di riferimento non costituisce parte integrante dell'A.I.A., né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'A.I.A., poiché questa può essere effettuata dall'autorità competente (A.C.), con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio degli impianti;
- resta ferma la competenza di ogni singola autorità competente di organizzare le tempistiche di presentazione della documentazione ex art. 3, comma 2, del D.M. 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta) secondo le proprie specifiche esigenze e carichi di lavoro;
- al fine di definire le predette tempistiche, possono essere considerati i tempi tecnici necessari individuati nel citato decreto ministeriale;
- sono esclusi dagli adempimenti previsti dal DM 272/2014 le attività di gestione rifiuti, nonché le attività zootecniche relativamente alla presenza, rispettivamente, di "rifiuti in ingresso" ed "effluenti", a condizione che non vi siano ulteriori "sostanze pericolose pertinenti" gestite nel sito.

Sulla base di quanto sopra riportato e ricordato che sul territorio regionale:

- sono presenti circa 1800 installazioni soggette ad A.I.A. e che i carichi di lavoro sono rilevanti per tutte le autorità competenti coinvolte, nonché per ARPA Lombardia, sia relativamente alle attività di controllo che di supporto all'attività istruttoria,
- sono in corso procedimenti di rilascio, riesame e modifica sostanziale delle AIA in capo a diverse autorità competenti (Province/Città Metropolitana e Regione),

si ritiene utile, sia al fine di garantire una uniforme applicazione sul territorio della normativa in materia di A.I.A., sia al fine di consentire un'adeguata organizzazione e programmazione dei lavori, fornire le seguenti ulteriori indicazioni in merito a:

- I. modalità di trasmissione e validazione degli esiti della procedura di verifica di cui all'art. 3, comma 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta),
- II. tempistiche di presentazione degli esiti della verifica ex art. 3, comma 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta),
- III. applicazione degli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento.

**I. Modalità di trasmissione e validazione della verifica ex art. 3, c. 2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta)**

La **procedura di verifica di cui all'art. 3, comma 2, del DM 272/2014** è finalizzata alla verifica, da parte del Gestore, della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento; tale verifica dovrà essere effettuata secondo la procedura di cui all'Allegato 1 dello stesso decreto, nonché secondo le ulteriori indicazioni operative riportate nell'allegato 2 alla presente delibera, e trasmessa, secondo le tempistiche riportate di seguito, all'autorità competente e al Dipartimento competente di ARPA Lombardia.

ARPA, nell'ambito dell'attività di controllo ordinario svolta presso le Aziende, valuterà la corretta applicazione della procedura attraverso la corrispondenza delle informazioni/presupposti riportati nella verifica con quanto effettivamente messo in atto dal Gestore, dandone comunicazione all'Autorità Competente; sulla base delle osservazioni riportate nella relazione finale di visita ispettiva ordinaria di ARPA, l'AC potrà richiedere al Gestore la presentazione di una verifica di sussistenza opportunamente integrata e/o modificata oppure della Relazione di Riferimento, qualora se ne riscontrasse la necessità. Per esigenze di programmazione (programma ispezioni ambientali ordinarie ex art. 29—decies, comma 11-bis, del D.Lgs. 152/06, D.G.R. 18.02.2015, n. 3151) e di organizzazione delle attività ispettive in loco di ARPA, nonché per garantire equità ed omogeneità nell'effettuazione dei medesimi controlli presso le installazioni AIA, l'attività di valutazione della verifica di sussistenza verrà svolta a partire da gennaio 2017 in occasione della prima visita ispettiva ordinaria utile.

La **Relazione di Riferimento**, laddove dovuta in esito alla procedura di verifica di cui all'art. 3 comma 2 del DM 272/14, è predisposta dal Gestore secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del medesimo DM e trasmessa all'Autorità Competente e, per conoscenza, al Dipartimento territorialmente competente di ARPA Lombardia. L'Autorità Competente provvederà alla validazione della stessa Relazione.

Considerato che la validazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti in corso, l'attività di validazione e gli esiti della stessa (conclusione positiva della valutazione, richiesta di ulteriori integrazioni, disposizione di ulteriori e specifici approfondimenti) potranno, da parte dell'Autorità Competente:

- a. essere integrati nel provvedimento di AIA in fase di rilascio o aggiornamento, oppure
- b. essere comunicati separatamente, con specifica nota, al Gestore dell'Azienda.

## **II. tempistiche di presentazione della verifica ex art. 3, c.2, del DM 272/2014 e della relazione di riferimento (ove dovuta)**

Considerato che le scadenze individuate all'art. 4 del DM 272/2014, come ribadito dalla circolare MATTM n. 12422 del 17/06/2015, non si applicano automaticamente alle AIA regionali, di seguito si definiscono le tempistiche per la presentazione della verifica e della eventuale Relazione di Riferimento, ove dovuta, secondo gli indirizzi comunque definiti dalla stessa Circolare, in funzione delle situazioni amministrative e del carico di lavoro riscontrati presso le Autorità Competenti in Regione Lombardia.

In ogni caso si ricorda che:

- ✓ laddove la richiesta di presentazione della verifica e/o della relazione di riferimento sia riportata nelle prescrizioni previste in AIA già rilasciate, detta documentazione deve essere trasmessa secondo la tempistica fissata nelle autorizzazioni medesima, salvo eventuali proroghe da richiedere all'Autorità Competente e fermo restando quanto specificato al successivo paragrafo "applicazione degli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento";
- ✓ le attività di validazione della relazione di riferimento possono essere svolte parallelamente all'attività istruttoria finalizzata al rilascio o all'aggiornamento dell'autorizzazione; pertanto la richiesta di tali relazioni o eventuali lacune all'interno della stesse, potranno prevedere una richiesta di approfondimento o integrazioni, ma non potranno giustificare una sospensione dell'attività istruttoria;
- ✓ qualora risultassero casistiche non contemplate nelle situazioni di seguito esaminate, le Autorità Competenti provvederanno a richiedere direttamente ai Gestori la presentazione della documentazione di cui al DM 272/2014 prevedendo i tempi tecnici individuati nello stesso DM (3 e 12 mesi dalla richiesta, rispettivamente, per la verifica cui all'art. 3 comma 2, e per l'eventuale Relazione di Riferimento);

Le casistiche individuate in funzione della situazione amministrativa sono le seguenti:

- A) procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento avviati e conclusi dopo il 7 gennaio 2013**, ossia i procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore della direttiva 2010/75/UE (IED) e che pertanto devono prevedere il rilascio di autorizzazioni allineate ai contenuti della stessa Direttiva; rientrano in questa casistica le attività "esistenti non già soggette ad AIA" le cui autorizzazioni sono state rilasciate da Regione Lombardia;
- B) procedimenti di rilascio, riesame (o rinnovo), modifica sostanziale o aggiornamento in corso**, ossia procedimenti avviati sia precedentemente sia successivamente all'entrata in vigore della Direttiva IED, che non sono ancora conclusi al momento dell'emanazione della presente circolare;
- C) nuove installazioni o modifiche sostanziali**, ossia attività che, o perché di nuova realizzazione (non ancora messe in esercizio) o perché oggetto di modifica con incremento della capacità produttiva oltre le soglie di cui all'allegato VIII, entrano per la prima volta nell'ambito di applicazione della Direttiva IED, nonché attività già autorizzate AIA ed oggetto di modifica sostanziale;
- D) procedimenti di rilascio, modifica, rinnovo o aggiornamento conclusi prima dell'entrata in vigore della direttiva 2010/75/UE**, ossia procedimenti chiusi con rilascio dell'AIA precedentemente all'entrata in vigore della direttiva IED (7

gennaio 2013) e che non hanno avviato nessun procedimento di riesame/rinnovo o modifica sostanziale successivamente a tale data;

#### **A) Procedimenti di rilascio, modifica o aggiornamento avviati e conclusi dopo il 7 gennaio 2013**

La **procedura di verifica** della sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento è trasmessa nei tempi previsti esplicitamente nell'autorizzazione, o comunque **entro 3 mesi** dall'emanazione della presente circolare.

L'eventuale Relazione di Riferimento è trasmessa nei tempi previsti esplicitamente nell'autorizzazione, o comunque

- **entro 9 mesi** dalla trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga la necessità di presentare la relazione di riferimento, oppure
- entro il termine **di 9 mesi**, dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell'autorità competente in esito all'esame della verifica preliminare effettuato nell'ambito dell'attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

#### **B) Procedimenti di rilascio, riesame (o riesame con valenza di rinnovo), modifica sostanziale o aggiornamento in corso**

La **procedura di verifica** della sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento è trasmessa:

- **prima della chiusura** del procedimento, per iniziativa volontaria del Gestore, **oppure**
- **entro il termine di 3 mesi**, stabilito dall'Autorità Competente con il rilascio o l'aggiornamento dell'atto, ove i tempi di conclusione del procedimento non consentano la redazione della verifica.

L'eventuale Relazione di Riferimento è trasmessa

- **entro 9 mesi** dalla trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga la necessità di presentare la relazione di riferimento;
- entro il termine di **9 mesi**, dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell'autorità competente in esito all'esame della verifica preliminare effettuato nell'ambito dell'attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

#### **C) Nuove installazioni e modifiche sostanziali**

La **procedura di verifica**, qualora questa concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento, è trasmessa **contestualmente alla domanda** di primo rilascio di AIA o di modifica sostanziale.

La **relazione di riferimento**, ove la verifica preliminare indichi l'obbligo di presentarla, è trasmessa:

- **contestualmente alla domanda** di primo rilascio/modifica sostanziale di AIA e, in ogni caso, prima della messa in esercizio dell'installazione, oppure
- entro il termine di **9 mesi**, dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell'autorità competente in esito all'esame della verifica preliminare effettuato nell'ambito dell'attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

## **D) PROCEDIMENTI di rilascio, modifica o aggiornamento conclusi prima dell'entrata in vigore della Direttiva IED 2010/75/UE**

Per le installazioni AIA esistenti per le quali non ci sono procedimenti in corso o non siano stati rilasciati provvedimenti già adeguati alla Direttiva 2010/75/IED, la **presentazione della procedura di verifica** deve avvenire **contestualmente alla presentazione dell'istanza del primo riesame o modifica sostanziale**.

L'eventuale **Relazione di Riferimento** è trasmessa

- **entro 9 mesi** dalla trasmissione della verifica preliminare dalla quale emerga l'obbligo di presentare la relazione di riferimento;
- **entro il termine di 9 mesi** dalla comunicazione del diverso e motivato avviso dell'autorità competente in esito all'esame della verifica preliminare effettuato nell'ambito dell'attività di controllo di ARPA, ove la verifica presentata dal Gestore concludesse con la NON necessità di presentare la relazione di riferimento.

In ogni caso, l'autorità competente può, nell'ambito delle generali previsioni temporali indicate, chiedere la presentazione della verifica preliminare e della relazione di riferimento (ove dovuta) secondo scansioni temporali organizzate sulla base del carico di lavoro prevedibile, tenuto conto delle caratteristiche delle installazioni.

### **III. applicazione degli obblighi connessi alla Relazione di Riferimento**

Sulla scorta di quanto riportato al punto 12 della Circolare del MATTM n. 12422 del 17.06.2015 in merito alle attività di gestione rifiuti ed agli allevamenti zootecnici, si conferma che gli obblighi connessi alla relazione di riferimento (ed alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del DM 272/2014) vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto) e non alla presenza dei rifiuti o alla gestione delle deiezioni.

Resta inteso che, ove la relazione di riferimento sia dovuta, resta l'opportunità di considerare la presenza dei rifiuti nella definizione dei "centri di pericolo" di cui al punto 10, dell'allegato 2, del DM 272/2014, e la facoltà del gestore di integrare la caratterizzazione anche considerando la possibile contaminazione che può essere determinata dalla presenza dei rifiuti.

Nei casi in cui la verifica e la relazione in argomento siano state prescritte nelle A.I.A. rilasciate ad attività rientranti nelle casistiche sopra citate (attività di cui al punto 5.x o 6.6 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.), il Gestore, nei tempi previsti dalla prescrizione A.I.A., dovrà presentare la documentazione richiesta o motivare l'esclusione dagli obblighi connessi alla relazione di riferimento.